

(Provincia di Trento)

del Consiglio comunale

OGGETTO: Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune per l'anno 2022 al soggetto tenuto al pagamento .

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Bangoni Arianna - Consigliere Comunale
4. Casadio Davide - Consigliere Comunale
5. Cecco Alice - Consigliere Comunale
6. Cecco Claudio - Consigliere Comunale
7. Cecco Denis - Consigliere Comunale
8. Fontana Alessio - Consigliere Comunale
9. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
10. Loss Lorenzo - Consigliere Comunale
11. Pomare' Diana - Consigliere Comunale
12. Stefani Andreina - Consigliere Comunale
13. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
14. Taufer Jessica - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; collegamento in streaming per il pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- in data 23/09/2013 nr. 121 rep è stata sottoscritta la convenzione ad oggetto "trasferimento volontario alla Comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti – funzione propria dei Comuni da esercitare in forma associata e coordinata" tra i Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico e Transacqua e la Comunità di Primiero con la quale la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo in materia di gestione delle politiche programmatiche, tasse e tariffe relative, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili a decorrere dal 01/01/2014 avvalendosi della società "in house" Azienda Ambiente srl.;
- a decorrere dal 01/01/2014 la Comunità di Primiero diviene pertanto, a tutti gli effetti, titolare del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, subentrando nella gestione ai Comuni avuto riguardo a tutti gli aspetti regolamentari e disciplinari del servizio stesso.

Richiamate le seguenti deliberazioni assunte dall'Assemblea della Comunità di Primiero in data 03/03/2014 aventi ad oggetto:

- delibera nr. 2 "Presa d'atto assunzione titolarità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in Primiero a decorrere dal 01/01/2014 ed adempimenti inerenti e conseguenti";
- delibera nr. 3 "Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) - L. 27/12/2013 nr. 147".

Richiamato l'atto del Commissario della Comunità di Primiero Commissario n°38 del 28.04.2021 avente ad oggetto: "Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione modifiche";

preso atto dell'atto del Commissario della Comunità di Primiero n° 56 del 28.06.2021 recante "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Validazione piani finanziari e approvazione tariffa rifiuti (TARI) per l'anno 2021" con il quale sono state approvate le tariffe rifiuti per l'anno 2021 e verificato che le stesse rimarranno tali anche per l'anno 2022;

Richiamato in particolare il dispositivo di cui al punto 13 della deliberazione nr. 26/2015 della Comunità di Primiero che testualmente recita: "Di dare atto che i Comuni potranno deliberare in relazione all'art.14 del Regolamento per l'applicazione della TARI trasmettendo i relativi provvedimenti alla Comunità entro due mesi dall'adozione del presente atto, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio da parte di Azienda Ambiente srl".

Il comma 683 della L. 147/2013 testualmente dispone che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia". Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158". Anche il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone che: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n.30 dd. 27/07/2021 con la quale si approvavano le agevolazioni ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani TARI per l'anno 2021 e ritenuto di confermare tali riduzioni anche per l'anno 2022;

Che l'utenza interessata presenta al Gestore l'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa; il Gestore provvede ad inoltrarne una copia all'ufficio tributi del Comune, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per i casi di cui al comma 2 lettera b) e c) dell'ex art. 14, la cui documentazione, a tutela della normativa sul trattamento dei dati, sarà disponibile presso il Gestore;

Visto il regolamento concessione contributi – piano famiglia: tariffe ed interventi economici, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dd. 25.05.2021, in particolare in particolare l'art. 4 "tariffa per il servizio integrato per la gestione dei rifiuti - sostituzione del comune al soggetto tenuto al pagamento" che autorizza le riduzioni previste dall'art. 14 del "Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti. Approvazione modifiche";

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

Visto l'art. 21 della LP 13/5/2020 n. 3.

Viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa sui rifiuti.

Visto il DL. n. 18 dd. 17/2//2020 convertito con la legge 24/4/2020 n. 27.

Visto il DL. n. 34 dd. 19/5/2020.

Vista la nota IFEL dd. 24/4/2020.

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile espresso dal segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed art. 4 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30.11.2017;

Votazione palese per alzata di mano: favorevoli 12 , contrari 0, astenuti 0, su numero 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, le seguenti **sostituzioni totali** del Comune per l'anno 2022 ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
 - ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura **del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile**;
 - ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc... fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura **del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile**;
2. Di approvare, ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità di Primiero nr. 3 dd. 03/03/2014, modificato con Atto del Commissario straordinario della Comunità di Primiero n° 38 del 28 aprile 2021, le seguenti **sostituzioni** del Comune per l'anno 2022 ai soggetti tenuti al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
 - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) **nella misura fissa di euro 120,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
 - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che, sottoposto a dialisi, svolga tale terapia presso la propria residenza **nella misura fissa di euro 120,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
 - ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera d) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, **nella misura del 20% della parte fissa della tariffa**;

3. di dare atto che la spesa del presente provvedimento trova copertura nel bilancio di previsione 2022/2024 in fase di approvazione;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità di Primiero quale Ente gestore del servizio, che curerà, attraverso Azienda Ambiente srl, l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario e tributario per l'anno 2022;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali, con separata votazione favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0 su numero 12 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, vista la necessità e l'urgenza di assicurare l'immediata operatività del provvedimento;
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. della L.P. 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, quinto comma, del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **30/12/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **09/01/2022**.

Canal San Bovo, lì 30/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 30/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **28.12.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

Art. 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI): sostituzione del Comune per l'anno 2022 al soggetto tenuto al pagamento .

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 28/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

<i>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</i>

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 28/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

<i>ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</i>

IL SEGRETARIO COMUNALE attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 28/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)